



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 138

IN DATA 05-09-2025

OGGETTO: ART.7 DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N.95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 118. PRESA D'ATTO DEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO, PER CIASCUN FORNITORE, DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DOVUTI A TITOLO DI RIPIANO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI PER GLI ANNI 2015-2018, NONCHE' DEI RELATIVI IMPORTI IVA DETRAIBILI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e ss.mm.ii.;

- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro, delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale *"organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali"* (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali *"ordinanze emergenziali statali in deroga"* ossia *"misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro"* (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che *"fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile"* (pagg.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

- l'articolo 2, comma 88-bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

VISTA la legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. *"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"*;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"* e s.m.i.;

VISTO l'Accordo sancito lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (Rep. Atti n. 181/CSR) sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'articolo 9- ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato al 4,4 per cento del fabbisogno

sanitario regionale standard, nonché le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando altresì la quota complessiva di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53", pubblicato nella G.U., Serie Generale n.214 del 13-09-2022;

RICHIAMATO l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che stabilisce quanto segue: "All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari";

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", pubblicato nella GU n. 251 del 26.10.2022;

VISTO il decreto del commissario ad acta n.40/2022 recante "Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti.", con il quale la Regione Molise opera il riparto degli oneri di ripiano tra le aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, conformemente alla normativa nazionale (art. 9-ter, comma 9-bis);

CONSIDERATO che il comma 9 bis dell'art. 9 ter del DL n. 78/2015 e l'art. 4, comma 2, del DM 6 ottobre 2022 attribuiscono, per le regioni commissariate, al Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario l'individuazione, con proprio atto, dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da ciascuna dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi;

VISTA la Legge del 26 maggio 2023, n.56, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, di cui all'art.8 (comma 3) e art.9 (comma 1 bis), con i quali si è stabilito che le aziende fornitrici di dispositivi medici possono versare il PayBack in misura ridotta, pari al 48% dell'importo originario, a fronte della rinuncia a eventuali contenziosi pendenti e che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a

comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2025, n. 95 recante “*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.*”, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (in G.U. 09/08/2025, n. 184);

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 118, che stabilisce quanto segue: “*Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.*”;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 1 art.7 del D.L. n.95/2025:

- L'integrale versamento dell'importo entro i trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-legge (ossia entro in 09/09/2025) estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015,2016,2017,2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti;

- Alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art.8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n.56, abbiano provveduto al versamento del 48% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art.9-ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25% da ultimo stabilita, saranno riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello spostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 95/2025, saranno stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui trattasi;

- In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici all'integrale versamento dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato art.9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n.78 del 2015, che dispongono quanto segue “*nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari*”;

VISTA la comunicazione dell'ASReM, acquisita al prot. n. 129683 del 5 settembre 2025, con cui è stato trasmesso il dettaglio dell'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN;

DATO ATTO che, alcune aziende fornitrici di dispositivi medici hanno già provveduto al versamento della quota spettante, le stesse saranno autorizzate a compensare tale somma con i relativi obblighi fiscali e contributivi, previa verifica della regolarità dei versamenti;

CONSIDERATO che gli importi da versare alla Regione, indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, devono essere corrisposti al lordo dell'IVA. Pertanto, detti importi non devono essere decurtati dell'IVA eventualmente detraibile, in quanto la gestione della relativa detrazione non è di competenza dell'Amministrazione regionale."

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto “i. adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale” della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

Su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col

parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. In attuazione di quanto disposto dal D.L. n.95/2025 le quote a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici sono rimodulate negli allegati A e B parte integrante del presente atto.
2. L'allegato A contiene il prospetto riepilogativo degli oneri dovuti alla Regione Molise da parte di ciascun fornitore di dispositivi medici, ricalcolati nella quota pari al 25% degli importi precedentemente definiti con DCA n.40/2022, e tenuto conto degli importi eventualmente già versati.
3. L'allegato B contiene il prospetto riepilogativo dell'importo Iva detraibile in caso di versamento dell'importo dovuto. La predetta quota non deve essere decurtata dall'importo da versare in quanto la gestione della relativa detrazione non è di competenza dell'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 2

1. Le informazioni utili ai fini della detrazione IVA, ai sensi dell'art.9, c.5 1 bis, del Decreto-legge 30 marzo 2023, n.34, di cui all'allegato B, vengono pubblicate nell'apposita sezione relativa alla sanità sulla pagina del "Payback dispositivi medici" del sito internet istituzionale regionale.

ARTICOLO 3

1. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici all'integrale versamento dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato art.9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n.78 del 2015, ed in particolare la disposizione per cui qualora le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole Regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

ARTICOLO 4

1. È stabilito che gli importi da versare alla Regione Molise, per il quadriennio 2015-2018, indicati nell'allegato A, devono essere versati da ciascun fornitore, in un'unica tranche, mediante accredito nel seguente conto corrente intestato a REGIONE MOLISE:

BANCO BPM SPA

CODICE IBAN: IT71 U 01000 04306 TU0000029244

CODICE BIC/SWIFT: BAPPIT21Q81

CAUSALE: D.L. n. 95/2025 – Ripiano spesa DM anni 2015-2018 –IMPORTO RIDOTTO – P.Iva xxxxxxxxxxxxxx"

ARTICOLO 5

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'ASReM.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

